

COMPASS RENT

Polizza AllRisks + RC

Struttura del Programma Condizioni

Contraente / Assicurato	COMPASS RENT SRL Via Del Brennero 43 TRENTO
Numero di Polizza	450380618
Compagnia	GENERALI

BENI ASSICURATI

Generali Italia si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, esclusivamente i seguenti beni strumentali nuovi o usati, adibiti anche per uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente in Locazione Operativa e/o Noleggio.

Categoria 1: Beni ITC, Office e Impianti allarme, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Tech - computer, tv, ledwall, gaming, totem, lavagne interattive, sistemi sale riunioni, compresi amplificatori, casse, apparecchiature audio/fono/visive, robot, stampanti, plotter, sistemi antintrusione.

Categoria 2: Beni che vengono installati o utilizzati da negozi/aziende nello svolgimento della propria attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Attrezzature professionali in genere comprese attrezzature per palestre, saune, punti cassa, registratori di cassa, sistemi di pagamento automatico, bilance, elettrodomestici, macchine da cucire professionali, attrezzature e strumenti di diagnostica per officine meccaniche, macchinari per la pulizia dei pavimenti.

Categoria 3: Macchine agricole e macchinari ed attrezzature di cantiere non targati.

Categoria 4: Beni elettromedicali e beni per estetica ad impiego fisso o mobile.

Categoria 5: Distributori automatici interni ed esterni del fabbricato.

Categoria 6: Tutti gli altri beni - salvo le esclusioni sotto riportate.

COMPASS

RENT

ESCLUSIONI

Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- 1) gli autoveicoli targati, gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;
- 2) macchine ed impianti sperimentali o prototipi;
- 3) cassonetti, containers e campane per la raccolta dei rifiuti;
- 4) impianti per lo smaltimento dei rifiuti;
- 5) impianti di energia rinnovabile (a titolo esemplificativo ma non esaustivo impianti fotovoltaici, solari, biomasse, cogenerazione etc.);
- 6) beni di valore singolo superiore ad euro 100.000,0
- 7) beni che superano l'importo di € 200.000,00 per Conditore;
- 8) smartphone e tablet;
- 9) cose di natura estetica e promozionale;
- 10) beni che hanno più di 10 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- 11) valori, portavalori ed effetti personali;
- 12) droni;
- 13) cartiere, carta da macero, stracci, cascami tessili;
- 14) miniere;
- 15) esplosivi, giocattoli pirici, pirotecnici, fiammiferi;
- 16) sugherifici;
- 17) armamenti bellici, basi militari;
- 18) raffinerie settore petrolchimico;
- 19) attività di deposito, trattamento, recupero, riciclo e trasformazione di rifiuti di qualsiasi tipo;
- 20) discoteche, Night Club, Sale giochi

Validità territoriale:

Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

CONDIZIONI OPERANTI

Art. 40 - Inondazione, alluvione

A deroga dell'Art. 22 lettera j) delle Condizioni Generali di Assicurazione, Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti, causati alle cose assicurate cagionati da inondazione, alluvione e allagamento.

Art. 42 - Scioperi, sommosse, atti vandalici, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato e terrorismo

A parziale deroga dell'art. 22 lettera n) delle Condizioni Generali, Generali Italia risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, atti vandalici, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato e terrorismo, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 22 sopra menzionato.

Ai fini della presente garanzia - che è operante per tutte le categorie di beni indicate al precedente art. 19 - resta convenuto che per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza rimane uno scoperto del 15% dell'importo del danno col minimo di € 1.000,00.

Per ogni categoria di beni suindicata, viene fissato il limite massimo di indennizzo per sinistro e/o annualità pari al 70% della somma assicurata relativa al bene danneggiato.

Art. 43 - Terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, alluvione, inondazione

A deroga dell'articolo 22 lettera i) e lettera j) delle Condizioni Generali di assicurazione, Generali Italia è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da maremoto, terremoto ed eruzioni vulcaniche, intendendosi per terremoto un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprende tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della

COMPASS

RENT

prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

Ai fini della presente garanzia che è operante per tutte le categorie di beni indicate al precedente art. 19 - resta convenuto che per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane uno scoperto del 10% dell'importo del danno col minimo di € 20.000,00.

Per ogni categoria di beni suindicata, il limite massimo di indennizzo per sinistro e/o annualità pari al 70% della somma assicurata relativa all'ente danneggiato.

Art. 44 - Apparecchiature portatili o ad impiego mobile

Per tali beni, la garanzia è estesa ai danni avvenuti durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato italiano, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché entro il territorio del continente europeo, americano, australiano e asiatico (esclusi Iraq, Israele e i Paesi indicati all'art. 11) Esclusione Territoriale, purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località e con la precisazione che, relativamente a Canada e Stati Uniti, la sezione II di polizza – Responsabilità civile verso terzi dell'Assicurato – deve intendersi inoperante. Per i sinistri accaduti all'estero si applicherà il raddoppio dei minimi di franchigia. La garanzia non opera in caso di smarrimento e/o furto con destrezza.

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, a deroga dell'articolo 22 lettera m), i danni causati da furto sono in garanzia purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio chiusi a chiave;
- il veicolo sia provvisto di capote rigida;
- il bene assicurato sia riposto nel bagagliaio, non visibile dall'esterno;
- il furto avvenga mediante scasso dei mezzi di chiusura del veicolo.

All'interno dei locali i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stesso, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l'apparecchiatura.

Non sono indennizzabili i danni di rottura di filamenti di valvole o tubi a raggi catodici in genere.

Art. 45 - Furto e Rapina e Guasti Meccanici ed elettrici

I danni da furto all'interno dei locali che contengono gli enti assicurati sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura. Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale deve essere difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro;

Per tutte le categorie di beni indicati al precedente art. 19, per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza vengono detratti i seguenti importi:

- per beni ad impiego mobile: scoperto del 25% dell'importo del danno col minimo di € 750,00.
- Per tutti gli altri beni: scoperto del 20% dell'importo del danno col minimo di € 1.000,00.

Fermo l'obbligo della rottura o scasso ai fini della indennizzabilità del danno, qualora il fabbricato o i mezzi di chiusura non siano conformi ai sopra indicati requisiti lo scoperto da applicare sarà raddoppiato.

Per i sinistri da guasti meccanici ed elettrici che colpiscono i beni di tutte le categorie elencate al precedente art. 19, si applica lo scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00

Art. 46 – Sovraccarico neve e Allagamento

Generali Italia è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da Sovraccarico neve e allagamento.

Ai fini della presente garanzia- che è operante per tutte le categorie di beni indicate al precedente art. 19- resta convenuto che per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza rimangono scoperti del 15% con il minimo di € 1.000,00 con il limite di indennizzo pari al 70% della somma assicurata per sinistro e anno.

Art. 47 – Fenomeno elettrico

Generali Italia è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da fenomeno

COMPASS RENT

elettrico. Ai fini della presente garanzia che è operante per tutte le categorie di beni indicate al precedente art. 19- resta convenuto che per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza rimangono a, rimane uno scoperto del 15% del danno con il minimo di € 2.500,00.

Art. 48 – Evento atmosferici

Generali Italia è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da eventi atmosferici. Ai fini della presente garanzia che è operante per tutte le categorie di beni indicate al precedente art. 19- resta convenuto che per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza rimane uno scoperto del 15% del danno con il minimo di € 1.000,00.

Art. 49 - Distributori automatici

Sono assicurabili i distributori automatici. La garanzia viene prestata alle condizioni tutte di polizza con esclusione dei guasti meccanici e/o elettrici.

Distributori automatici interni al fabbricato

Scoperti e Franchigie:

- Per le garanzie scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici) e terrorismo di cui ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 20% del danno con il minimo di € 1.000,00.
- Per tutte le altre garanzie ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 15% del danno con il minimo di € 750,00.

Distributori automatici esterni al fabbricato (anche parzialmente)

Scoperti e Franchigie:

- Per le garanzie furto, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici), terrorismo ed eventi atmosferici, ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 25% del danno con il minimo di € 1.500,00.
- Per tutte le altre garanzie ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 20% del danno con il minimo di € 1.000,00.

Il limite di indennizzo è pari ad € 200.000,00 per sinistro e anno.

Art. 50 - Franchigie/scoperti

Salvo ove diversamente indicato, per ciascun sinistro indennizzabile a termini di polizza per tutti beni appartenenti alle categorie indicati al precedente art. 19, rimane uno scoperto del 15% con il minimo di € 1.000,00.

NORME CHE REGOLANO CHE GARANZIE PRESTATE

Art. 21: Rischi assicurati

Generali Italia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che il Contraente abbia concesso in Locazione Operativa e Noleggio fatte salve le eccezioni di cui al successivo art. 22.

Art. 22 – Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) i danni dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usura delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta;
- b) i danni di carattere estetico;
- c) i beni per i quali siano trascorsi più di 10 (dieci) anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- d) i guasti meccanici e/o elettrici ai beni per i quali siano trascorsi più di 7 (sette) anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- e) i danni di appropriazione indebita e truffa, o derivanti da dolo e/o colpa grave del Conducente, e/o del Sub-Conducente e/o del Fornitore.

COMPASS

RENT

- f) ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica;
 - g) i danni cagionati a terzi derivanti dalla circolazione;
 - h) i danni verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio o collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
 - i) i danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e franamento;
 - j) i danni verificatisi in occasione di inondazione, alluvione, allagamento;
 - k) i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- Generali Italia non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:
- l) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate; ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
 - m) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, batterie di accumulazione elettriche catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori, interruttori;
- Generali Italia non è inoltre obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:
- n) atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
 - o) eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - p) per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

Art. 23 – Esclusione Cyber

Con riferimento alle garanzie prestate dalla presente polizza, è in ogni caso esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o beneficio, per:

- Perdite;
- Responsabilità;
- Danni materiali o non materiali di qualunque natura;
- Danni da interruzione di esercizio;
- Perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico", od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a:
- Un "Atto Cyber" ovvero ad un "Incidente Cyber", ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- La perdita fisica o il danno alla proprietà;
- Qualsiasi danno da interruzione d'attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; **causati da incendio, esplosione, scoppio**, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber possano essere considerati

come causa diretta o concorrente del danno.

Pertanto, qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- Non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" e/o un "Incidente Cyber";
- È indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" e/o un "Incidente Cyber" possono essere causa diretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati

COMPASS RENT

e Dati" e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria

RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI DELLA PROPRIETÀ

Art. 33 – Oggetto della garanzia

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle cose assicurate, involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate in polizza. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizi di costruzione.

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE SINISTRI COMPASS RENT

Art. 27 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Cliente deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni di Generali Italia prima della riparazione; le relative spese sono a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
 - b) darne avviso a Compass Rent entro 3 giorni da quando si è verificato il sinistro
 - c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei due giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione dev'essere trasmessa a Generali Italia;
 - d) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
 - e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).
- L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 29 - Mandato dei Periti

Ai periti è confermato il seguente mandato:

- a) indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio o non fossero state dichiarate;
- c) di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e, separatamente, di quelle rimaste illese o danneggiate;
- d) di stimare il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio delle cose rimaste danneggiate;
- e) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte di polizza.

Art. 36 - Obblighi in caso sinistro

Il Cliente deve fare denuncia di ciascun sinistro a Compass Rent tramite il modulo di denuncia disponibile sul sito di Compass Rent entro 3 giorni dal fatto o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei

COMPASS RENT

danneggiati e possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

Il Cliente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se Compass Rent lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità

Art. 38 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

Il Cliente è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui al precedente punto "Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro"; ove poi risulti che egli abbia favorito le pretese, decade da ogni diritto al risarcimento.

Per dare inizio all'iter di gestione di sinistro, le chiediamo cortesemente di scaricare il modulo di denuncia. Il modulo dovrà essere compilato e inviato via mail a supporto.sinistri@compassrent.it
Riceverà successivamente una mail automatica di conferma della presa in carico del sinistro.

Si fa presente che questo documento è un estratto riassuntivo della polizza assicurativa, la quale è disponibile in versione completa se richiesta.